



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/12/2008

ADDI' 22/12/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
CORPOTELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 961

Oggetto:

Art.15 L.R. n.13 del 6/8/2007. Approvazione Direttiva in materia di Associazioni Pro Loco.



961 22 DIC. 2008 *RS*



Argomento: Art.15 L.R. n. 13 del 6/8/2007. Approvazione Direttiva in materia di Associazioni Pro loco.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n° 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 6/8/2007 n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e succ. modifiche" ;

VISTO in particolare l'art. 15 che prevede l'istituzione presso ogni Provincia competente di un Albo provinciale delle associazioni pro loco;

TENUTO CONTO che il suddetto art. 15 elenca una serie di condizioni che devono ricorrere affinché un'associazione pro loco possa essere iscritta all'Albo provinciale e dispone che la denominazione "pro loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'Albo;

TENUTO CONTO che l'iscrizione all'Albo provinciale costituisce condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali;


PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.4 della l.13/07, le Province svolgono funzioni e compiti amministrativi delegati dalla Regione anche in materia di associazioni pro loco ;

RITENUTO OPPORTUNO coadiuvare le competenti amministrazioni provinciali nella fase transitoria che segna il passaggio dall'Albo regionale delle associazioni pro loco agli Albi provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.7 della suddetta legge, al fine di garantire l'effettivo e completo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle Province, la Giunta regionale adotta la presente direttiva ai sensi dell'art.17 comma 3 della l.r.14/99;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire uniformità ed omogeneità della disciplina adottata dalle competenti Province in materia di associazioni pro loco, approvare la direttiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;



961 22 DIC. 2008 *ms*

DELIBERA



di approvare l'allegata direttiva (Allegato A) che forma parte integrante del presente atto, al fine di garantire una disciplina uniforme da parte di tutte le competenti amministrazioni provinciali nella transitoria che segna il passaggio dall'Albo regionale delle associazioni pro loco agli Albi provinciali istituiti ai sensi dell'art.15 della L.R.13/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA E 7 GEN. 2009





ALLEGATO A

DIRETTIVA

Presso ogni Provincia è istituito l'Albo provinciale delle associazioni pro loco.

- Le Province, acquisiti gli elenchi delle pro loco di cui all'Albo regionale istituito ai sensi della L.R. 8 Gennaio 1975 n.1 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro loco) invitano le pro loco che risultano iscritte nel citato Albo regionale, a presentare entro 90 gg. decorrenti dalla pubblicazione della direttiva in oggetto, richiesta di iscrizione all'Albo provinciale;
- La predetta domanda deve essere corredata, ove la relativa documentazione non risulti già trasferita dall'amministrazione regionale unitamente agli elenchi di cui al precedente punto, da:
 1. copia autenticata dell'atto costitutivo;
 2. statuto conforme a quanto richiesto dall'art.15 della L.R. 13/07 comma 4, lett.c);
 3. parere positivo del comune competente per territorio;
- Entro i successivi 90 gg. la Provincia competente, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procede con proprio provvedimento all'accoglimento ovvero al diniego della richiesta di iscrizione all'Albo provinciale;
- Nel caso in cui pervengano richieste di iscrizione all'albo da parte di ulteriori pro loco di nuova istituzione in comuni nel cui ambito territoriale sia già presente una pro loco iscritta, la Provincia competente per territorio provvede ai seguenti adempimenti:
 1. verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 15 L.R. 13/07 comma 4 (copia autenticata dell'atto costitutivo, statuto conforme a quanto richiesto dall'art.15 L.R. 13/07 comma 4 lett.c, parere del comune competente per territorio),
 2. sente l'UNPLI regionale, il cui parere è obbligatorio e non vincolante,
 3. procede, con proprio provvedimento, all'accoglimento ovvero al diniego della richiesta di iscrizione all'Albo provinciale sulla base della presenza, nel medesimo ambito territoriale comunale, di più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, da individuarsi tramite l'espreso riferimento ad uno dei criteri di seguito indicati:
 - a) che ciascuna associazione pro loco che chiede l'iscrizione all'Albo provinciale operi in un ambito territoriale ben identificato e distinto (municipi, circoscrizioni o frazioni), per poter svolgere in modo adeguato quei compiti di promozione e diffusione delle tradizioni culturali proprie di ciascun territorio;
 - b) che il territorio comunale presenti oggettivi elementi di rilievo che la qualificano e la distinguano dal punto di vista turistico, ambientale o culturale, in relazione ai tematismi di cui alla L.R. 40/99 come di seguito esemplificati:
 1. Gli Etruschi nel Lazio
 - Siti Unesco
 2. Le vie del sacro
 - Via francigena
 - Le abbazie benedettine
 - Abbazie cistercensi
 - Itinerari francescani
 3. Vie d'acqua, zone umide e termali
 - Fiumi



- Laghi
 - Agro e bonifica
 - Agro romano e pontino
 - Borghi e città di fondazione
 - Zone termali
4. Antiche vie del Lazio
 5. Recupero degli antichi percorsi ferroviari
 6. Ville, palazzi e residenze storiche
 7. Mondo agropastorale
 - La montagna
 8. Mare ed isole
 9. Archeologia industriale.

c) che ciascun ambito territoriale sia caratterizzato da un flusso turistico e da una densità di popolazione residente tale da giustificare ulteriori por loco iscritte all'Albo provinciale.



Il Direttore Regionale
CULTURA E RICERCA
LAZIO
ROMA